



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2021

Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di
inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge si propone di semplificare e limitare il regime, assai restrittivo, di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, introdotto, a carico degli amministratori, o anche semplicemente degli eletti in organi politici, regionali e locali, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta « legge Severino »), una disciplina che, nell'applicazione pratica, ha creato numerose difficoltà e anche palesi ingiustizie.

Ferme restando le inconferibilità per i titolari di incarichi governativi nazionali, l'articolo unico del disegno di legge si propone di modificare due articoli contenuti nel capo IV del citato decreto legislativo.

Il comma 1 riscrive l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013, che riguarda le inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, limitandole a un solo anno e ai soli incarichi di amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico sul

quale la regione o l'ente locale, presso i quali hanno ricoperto il mandato, esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Anche per questi enti, che assumono tipicamente la forma societaria e che sempre più spesso originano dalla fusione di altre società, la partecipazione del singolo comune assume una consistenza quasi trascurabile e sicuramente non tale da determinarne il controllo.

Il comma 2 modifica invece l'articolo 8 del citato decreto legislativo, sull'inconferibilità di incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali, armonizzandolo con l'impostazione del nuovo articolo 7. In particolare, viene abolito il generale principio di inconferibilità, previsto oggi anche solo per chi si è candidato senza essere stato eletto nel territorio della ASL interessata, fissato dal comma 1, e di conseguenza sono abrogati i commi 3 e 5. L'efficacia temporale del divieto è infine armonizzata con quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, sul conflitto di interessi, che già si applica ai titolari di cariche di governo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. (*Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*) – 1. A coloro che nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico sul quale la regione o l'ente locale, presso i quali hanno ricoperto il mandato, esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. L'inconferibilità di cui al presente articolo non si applica ai dipendenti dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi ».

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 3 e 5 sono abrogati;

b) al comma 2, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 4, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi » e le parole: « del consiglio » sono soppresse.

€ 1,00